



Principi generali per l'erogazione di aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali secondo l'ordinanza COVID-19 cultura

1. Scopo degli aiuti finanziari

L'erogazione di aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali serve ad attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura, evitare danni a lungo termine al panorama culturale svizzero e contribuire a preservare la diversità culturale.

Gli aiuti finanziari hanno lo scopo di compensare i danni finanziari causati dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di manifestazioni.

Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari secondo l'ordinanza COVID-19 cultura. Gli aiuti finanziari possono essere concessi solo nel quadro dei crediti stanziati.

2. Aveni diritto

Hanno diritto ad aiuti finanziari le associazioni ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile formate da operatori culturali attivi non professionalmente nell'ambito della musica e del teatro. Si considerano attivi non professionalmente nel settore della cultura gli operatori culturali che traggono dalla loro attività artistica meno della metà del loro sostentamento o che dedicano meno della metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. È determinante lo statuto dell'associazione.

Sono aventi diritto anche i comitati organizzativi costituiti come associazioni il cui scopo, secondo gli statuti, consiste nell'organizzare una festa o un festival in ambito amatoriale.

3. Sussidiarietà

Conformemente all'ordinanza COVID-19 cultura, gli aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali sono sussidiari agli altri diritti. Coprono cioè i danni finanziari per i quali non esiste altra copertura (p. es. da parte di un'assicurazione, del Cantone o del Comune).

Le associazioni richiedenti sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre i danni. Forniscono tramite autodichiarazione informazioni veritiere e complete su tutte le richieste avanzate nei confronti di terzi per indennità in relazione con il coronavirus.

4. Causalità e orizzonte temporale

Sono risarcibili tutti i danni causati dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di manifestazioni, se è presente un nesso causale con i provvedimenti statali per la lotta al coronavirus (COVID-19). Per misure statali si intendono le prescrizioni disposte dalle autorità federali, cantonali e comunali.

Si applica il requisito del nesso di causalità. In particolare, le limitazioni nello svolgimento di una manifestazione devono essere legate all'epidemia di COVID-19 (ovvero essere dovute all'applicazione di piani di protezione). Nell'ambito della presentazione della richiesta i danni e il nesso di causalità devono essere motivati e plausibili e, per quanto possibile e ragionevolmente esigibile, documentati.

I danni finanziari insorti all'estero possono essere risarciti se sono soddisfatte tutte le condizioni che danno diritto all'aiuto finanziario e se sono stati causati da provvedimenti statali svizzeri o del Paese interessato. È possibile fare valere i danni insorti tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

5. Danno e prova del danno

Sono considerati danni immediati ad esempio i costi per l'affitto di locali, le infrastrutture e le attrezzature di scena, il trasporto di strumenti, la produzione di materiale pubblicitario, la pubblicazione di annunci o l'ingaggio di operatori culturali professionisti (direttori d'orchestra, solisti, direttori di coro, regia, ecc.). Possono essere prese in considerazione anche le entrate preventivate non realizzate di offerte, ingressi o ingaggi non riscossi, a condizione che fossero destinati principalmente al finanziamento delle attività dell'associazione. Non possono invece essere fatti valere come danni i sussidi non ottenuti dalla mano pubblica, compresi quelli provenienti dalle lotterie, né le donazioni non effettuate da parte di uno sponsor. Lo stesso vale per i costi che, in caso di rinvio della manifestazione, non devono più essere sostenuti (p. es. per i costumi o la scenografia).

Il richiedente deve documentare adeguatamente il danno finanziario immediato (p. es. con copie delle fatture per i costi effettivamente sostenuti); le entrate non realizzate a causa di offerte e ingressi non riscossi devono essere rese plausibili (p. es. fornendo i conteggi relativi a eventi simili dell'anno precedente).

6. Entità dell'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari coprono al massimo l'80 per cento dei danni finanziari e sono limitati a 10 000 franchi all'anno per organizzazione culturale.

7. Esecuzione e coordinamento

Le seguenti associazioni sono competenti per l'esecuzione dell'erogazione degli aiuti finanziari alle associazioni culturali amatoriali:

- Associazione bandistica svizzera (ABS): per tutte le richieste nell'ambito della musica strumentale;
- Unione svizzera dei cori (USC): per tutte le richieste nell'ambito del canto;
- Federazione centrale filodrammatica svizzera: per tutte le richieste da parte di compagnie teatrali, compagnie di danza e gruppi folcloristici della Svizzera tedesca e romancia;
- Federazione svizzera delle società teatrali amatoriali (FSSTA): per tutte le richieste da parte di compagnie teatrali, compagnie di danza e gruppi folcloristici della svizzera romanda e italiana.

Le associazioni competenti per l'esecuzione si coordinano fra loro e consultano le altre associazioni attive nel loro ambito. Nell'ambito della musica strumentale vengono consultate in particolare la Società federale delle orchestre (SFO), l'Associazione Svizzera dei Tamburini e Pifferi (ASTP) e l'Associazione svizzera della musica popolare (ASMP), nell'ambito del canto l'Associazione svizzera di jodel (ASJ) e nell'ambito del teatro la Federazione svizzera dei costumi (FSC). Se le associazioni consultate partecipano alla valutazione delle richieste, gli eventuali oneri sono indennizzati dall'associazione competente per l'erogazione degli aiuti finanziari.

Le associazioni adottano misure adeguate per garantire che le richieste non vengano valutate e approvate da esponenti dell'associazione richiedente, in modo da evitare conflitti di interesse.

8. Inoltro delle richieste e comunicazione

Le richieste devono essere inoltrate presso l'associazione competente entro il 30 novembre 2021. Il/la richiedente è il/la presidente dell'associazione richiedente. La richiesta avviene tramite il modulo indicato dall'UFC.

Le associazioni competenti per l'esecuzione informano adeguatamente riguardo alla possibilità di inoltrare una richiesta.

9. Obbligo d'informazione e di trasparenza del richiedente

Le associazioni competenti per l'esecuzione obbligano i richiedenti a fornire informazioni veritiere e complete nelle loro richieste. I richiedenti sono tenuti a comunicare espressamente tutte le richieste a terzi per indennità in relazione con il coronavirus (COVID-19) e a presentare spontaneamente entro cinque giorni lavorativi le eventuali decisioni all'associazione competente. I richiedenti vanno informati sulle conseguenze penali previste dal Codice penale (truffa e falsità in atti) e dalla legge sui sussidi in caso di violazione dell'obbligo d'informazione e di trasparenza. Le associazioni competenti devono esigere il rimborso di indennità eventualmente versate a torto.

10. Scambio dei dati

Nella procedura di richiesta le associazioni competenti per l'esecuzione chiedono l'autorizzazione a scambiare fra loro e con tutti gli enti federali, cantonali e comunali competenti i dati in relazione all'esecuzione dell'ordinanza COVID-19 cultura.

11. Prassi

I dubbi in merito all'interpretazione e all'esecuzione dell'ordinanza COVID-19 cultura e dei presenti principi generali sono costantemente raccolti e analizzati dalle associazioni competenti per l'esecuzione.

Le associazioni sottopongono all'UFC le proprie proposte di interpretazione per una discussione delle questioni aperte. Se necessario, l'UFC decide in merito alle questioni interpretative e integra i presenti principi generali.

12. Procedura

Le associazioni competenti per l'esecuzione decidono in merito alle richieste in qualità di autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) ed emanano quindi decisioni. È possibile ricorrere ai rimedi giuridici per tutte le decisioni. La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali sull'organizzazione della giustizia federale.

UFC / 19.10.2020